

UNIONALIMENTARI - CONFAPI Calabria
Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL
Calabria

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
ALIMENTARE

1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024

Costituzione delle parti

Il giorno 26.03.2021, presso la sede regionale di Confapi Calabria in Cosenza (Cs)

Tra

L'Unionalimentari - CONFAPI Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare della Calabria, rappresentata da Aiello Roberto, Gambilongo Andrea, Napoli Francesco e Mazzuca Pasquale

e

la FAI CISL rappresentata da: Michele Sapia, Lucia Madia, Franco Ferraro, Daniele Gualtieri, Antonio Pisani, Romolo Piscioneri, Antonino Zema, Cesare Carvelli, Carmine Pupo;

la FLAI CGIL rappresentata da: Bruno Costa, Caterina Vaiti, Federica Pietramala, Debora Franco, Silvano Lanciano, Giovambattista Nicoletti, Battista Platì, Stefania Taverniti, Rinaldo Tedesco, Giovanni Amendola, Rocco Borgese, Nicola Rodi;

la UILA UIL rappresentata da: Antonio Merlino, Giorgio Vito, Pasquale Barbalaco, Antonio De Gregorio, Gianfranco La Cava, Massimo Comberiati

si è sottoscritto il seguente Contratto Regionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria alimentare della regione Calabria.

Premessa

Il CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, attualmente in vigore, prevede all'articolo 53, la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale (regionale o provinciale). Al fine di favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello anche nelle aziende di piccole e mediedimensioni, finalizzata allo sviluppo delle imprese e ad una equa redistribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori, si rende necessario, istituire a livello regionale, un contratto territoriale con contenuti economici e normativi coerenti con le linee guida stabilite dal CCNL vigente.

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto regionale, è da intendersi, a tutti gli effetti, quale contrattazione di secondo livello per tutte le aziende che applicano il CCNL vigente per i lavoratori della piccola e media industria alimentare.

Art. 2

Decorrenza e durata

Il presente contratto regionale ha durata quadriennale ed è valido dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Il presente contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. In caso di

mancata disdetta si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Art. 3

Relazioni sindacali

La complessità dei problemi che regolano i rapporti delle aziende con le tematiche del mondo del lavoro, del mercato e della produzione, necessita di avere un ulteriore sviluppo dei rapporti con le parti sindacali che rappresentano il mondo del lavoro. Va rafforzato quindi il valore della concertazione e delle relazioni sindacali come sistema strutturale, segno tangibile del rispetto del ruolo fondamentale dei lavoratori, per garantire un migliore andamento e funzionamento aziendale. I presupposti di tali obiettivi vanno ricercati anche attraverso una capacità delle parti di negoziare le condizioni di lavoro, di salario organizzativo e produttivo dell'azienda.

Art. 4

Osservatorio regionale

È istituito, a livello regionale, in forma paritetica tra i soggetti firmatari del presente contratto, l'Osservatorio regionale che perseguirà gli scopi e le finalità, a livello locale, previsti dall'articolo 1 del Contratto Nazionale. L'Osservatorio è composto da sei rappresentanti effettivi e sei supplenti nominati delle Parti stipulanti il presente contratto (tre designati da Confapi Calabria e tre designati dalle segreterie regionali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil).

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di affidare all'Osservatorio l'organizzazione di iniziative destinate alle lavoratrici e ai lavoratori volte ad aumentare la sensibilità riguardo ai temi della sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 5

Organizzazione del lavoro

Al fine di diffondere maggiormente i distretti industriali sul territorio le parti si incontreranno per definire, con un successivo protocollo, principi e clausole contrattuali sull'organizzazione del lavoro per favorire l'incentivazione all'utilizzo del contratto di rete, in modo da permettere alle piccole e medie aziende sia di salvaguardare la loro individualità sia di raggiungere una massa critica che permetta loro di competere a livello nazionale e globale, creando così valore per l'azienda stessa, ma anche migliori condizioni economiche e normative per i lavoratori a livello aziendale, e sviluppo per il territorio in cui l'azienda opera.

Art. 6

Formazione

Nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, le parti firmatarie, per il reperimento di risorse finalizzate alla formazione, per come previsto dall'articolo 2 del CCNL vigente in materia, oltre che a livello aziendale si impegnano, unitariamente, anche a livello regionale, a facilitare l'iter procedurale di concessione di finanziamenti, promuovendo anche iniziative condivise e tese a sensibilizzare lo stanziamento di risorse e a intercettare opportunità ed eventuali finanziamenti pubblici.

Le Parti intendono valorizzare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro nel settore della piccola e media industria alimentare, promuovendo proficue forme di integrazione tra sistema educativo e contesti di lavoro. A tal fine, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia di istruzione, le aziende, le istituzioni scolastiche e/o universitarie, gli enti di formazione, le OO.SS. e Unionalimentari - Confapi Calabria potranno avviare programmi sperimentali di collaborazione per la definizione di percorsi virtuosi di integrazione tra istruzione e lavoro, a partire dai percorsi per le competenze trasversali (ex alternanza scuola – lavoro) e dai percorsi ITS (Istituti tecnici superiori).

Art. 7

Assemblee sindacali e Bilateralità

Al fine di migliorare l'informazione tra lavoratrici/lavoratori nonché la divulgazione della bilateralità per la parte riguardante il livello territoriale-regionale, secondo quanto previsto nell'articolo 61 del CCNL vigente in materia di bilateralità, le ore di assemblee, previste dall'articolo 5 del CCNL vigente in materia, a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto integrativo regionale sono incrementate di ulteriori tre ore annue.

Art. 8

Permessi retribuiti

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL vigente, alle lavoratrici/lavoratori che nel proprio nucleo familiare hanno bambini di età fino a 10 anni, oltre ai permessi previsti da altre normative, sono riconosciuti annualmente 2 giorni di permessi retribuiti per malattia o indagini diagnostiche dei figli.

Art. 9

Informativa sicurezza aziendale

Al fine di utilizzare l'informazione al lavoratore quale valido strumento di prevenzione dei rischi connessi all'attività svolta, le riunioni periodiche, previste dall'articolo 35 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. e al punto 6 dell'articolo 62 del CCNL vigente in materia, per le aziende con più di 15 dipendenti, saranno convocate, almeno una volta all'anno, anche nelle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15.

A ciascun rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento dell'attività, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 62, punto 5) del CCNL vigente in materia, saranno attribuite ulteriori 10 ore di permesso retribuito.

Art. 10

Premio per obiettivi

Le parti intendono istituire un premio per obiettivi secondo quanto stabilito dalle linee guida contenute nel CCNL vigente riguardanti la contrattazione territoriale, in particolare, le parti si impegnano entro il mese di giugno del 2022 ad incontrarsi e individuare indici di misurazione dell'andamento aggregato del settore al quale collegare il premio. Le modalità per l'erogazione dei

premi per obiettivi o la loro conversione in welfare sono demandati a livello aziendale.

Le parti firmatarie del presente accordo intendono, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, introdurre un Premio per Obiettivi (PPO) variabile erogato secondo i criteri e la disciplina di cui ai premi di produttività ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 28/12/2015 n. 208 e successive circolari applicative tra cui le circolari n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29/03/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Nota a verbale

Le parti firmatarie, convinte del valore strategico del confronto sociale e condividendo l'avvio del nuovo percorso di contrattazione regionale, convengono che in caso non si riesca a individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, le parti si incontreranno per confrontarsi e definire un'integrazione ulteriore all'elemento di garanzia retributiva già previsto dall'art. 53 del CCNL vigente in materia.

Art. 11

Contributo sindacale

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto regionale hanno titolo a percepire i contributi sindacali per come previsto dall'articolo 5 del CCNL vigente.

Art. 12

Contributo di Assistenza Contrattuale Regionale

Le Aziende e i lavoratori, sono tenuti a versare, a titolo di assistenza contrattuale, a favore delle rispettive Organizzazioni Regionali, stipulanti il presente contratto, un contributo mensile pari allo 0,30% della retribuzione lorda. Il 60%, del contributo, è a carico dell'Azienda; il 40% a carico del lavoratore.

La quota a carico del dipendente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi ripartita e versata, unitamente alla propria, in parti uguali alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto: Fai Cisl Calabria, Flai Cgil Calabria, Uila Uil Calabria e a Unionalimentari Confapi Calabria, sui conti correnti bancari che saranno comunicati.

Tali risorse saranno finalizzate anche ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori delle prestazioni della bilateralità ENFEA, del fondo sanitario SANAPI e della previdenza complementare FONDAPI, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare il numero di adesioni ai medesimi fondi.

Art. 13

Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali, o plurimi o da accordi aziendali, vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto, sia nelle parti economiche che normative.

Art. 14**Esclusività di stampa**

Il presente Contratto Regionale, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie ed è stampato con il contributo di Confapi Calabria.